

N. R.G. 18/2013  
(ex Tribunale di Crema)



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE di CREMONA**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonia Gradi, alla pubblica udienza del 15.09.2016, data lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18/2013 (ex Tribunale di Crema) promossa da:

in proprio e in qualità di legale  
rappresentante della  
con l'avv. MARCO CASINI

ricorrenti

contro

**INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – in proprio e quale  
mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti Inps “S.C.C.I. S.p.A”, con l'avv.**

convenuto

**In punto: accertamento negativo dell'obbligo contributivo**

**Conclusioni delle parti: come in atti**

**MOTIVI DELLA DECISIONE**



I ricorrenti in epigrafe adivano il Tribunale esponendo, in sintesi, che con verbale di accertamento n. 000257451 del 23.7.2012 l'INPS aveva contestato alla società [redacted] la non corretta applicazione del CCNL di riferimento nonché il rapporto di lavoro intercorso con [redacted], che veniva ritenuto integrare i requisiti della subordinazione, con conseguente pretesa contributiva.

L'INPS provvedeva infatti ad addebitare alla società ricorrente euro 1.211,00 per contributi in relazione alla ritenuta errata applicazione del CCNL ed euro 112.840,00 a titolo di contributi previdenziali oltre ad euro 63.512,00 a titolo di sanzioni in relazione al rapporto di lavoro intercorso con [redacted] previa riqualificazione dello stesso quale rapporto di lavoro subordinato anziché autonomo.

L'INPS contestava altresì la violazione dell'art. 39 commi 1 e 2 del d.l. 112/2008 per avere la [redacted] ommesso di effettuare le prescritte registrazioni nel libro unico del lavoro, con applicazione della sanzione amministrativa di euro 6.150,00, somma che veniva pagata dalla società con riserva di ripetizione.

I ricorrenti esponevano ancora che a seguito di detto accertamento l'INAIL aveva comunicato la variazione del rapporto assicurativo con richiesta di pagamento dell'importo di euro 22.189,04 a titolo di contributi assicurativi oltre a sanzioni civili e interessi di mora.

Tanto premesso in fatto, in diritto i ricorrenti deducevano la insussistenza delle violazioni contestate.

Con riferimento all'applicazione del CCNL, i ricorrenti esponevano che l'azienda faceva applicazione del CCNL Commercio e che, se effettivamente aveva ritardato l'erogazione di un'indennità *una tantum* e, per due mesi, l'applicazione dell'aggiornamento della paga contrattuale, tuttavia, posto che la retribuzione in concreto percepita dai lavoratori era superiore ai minimi tabellari del CCNL Commercio, gli importi richiesti dall'INPS non erano comunque dovuti.

Quanto al rapporto di lavoro intercorso con [redacted], esponevano che quest'ultimo era socio insieme a [redacted], società costituita sin dall'anno 1996 e regolarmente iscritta all'albo delle imprese artigiane dal quale era stata cancellata d'ufficio solo a seguito degli accertamenti ispettivi.



Al momento della conclusione degli accordi con il legale rappresentante della Snc, le parti concordavano un servizio di trasporto da svolgersi in autonomia, seppure con automezzo della società ricorrente che veniva concesso in noleggio in ragione della particolarità dei trasporti che necessitavano di mezzi speciali (autocisterna ad uso alimentare e zootecnico).

Veniva così concordato il corrispettivo di euro 160,00 oltre iva per ogni trasporto regolarmente effettuato, corrispettivo determinato tenendo conto dell'utilizzo dell'automezzo della committente.

La committente, dunque, si limitava a comunicare di volta in volta i servizi assegnati alla Snc e quest'ultima provvedeva, a mezzo dei soci, in piena autonomia, ad eseguire i trasporti richiesti.

L'assenza di vincolo di subordinazione era confermata dal fatto che non vi era alcun coinvolgimento di altri lavoratori dell'azienda committente e che il pagamento era convenuto per trasporto regolarmente effettuato, con addebito di eventuali sanzioni o danni.

Difettavano, quindi, le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato ed in particolare la subordinazione intesa come assoggettamento alle direttive altrui, non potendo definirsi tale l'indicazione dei servizi di trasporto da eseguire essendo pur sempre necessario, al di là della natura autonoma o subordinata del rapporto, garantire una "presa" entro un certo orario ed una consegna nei tempi stabiliti.

Nemmeno sussistevano altri indici complementari, quali ad esempio l'osservanza di un orario di lavoro, non essendo stato rilevato nulla a riguardo dagli ispettori.

Altro elemento indicativo della natura autonoma del rapporto era la misura del corrispettivo, ben superiore alla retribuzione di un lavoratore subordinato.

Evidenziavano ancora che la società aveva alle proprie dipendenze circa 30 lavoratori subordinati con mansioni di autista a fronte di un solo rapporto contestato, quello con il , e che, tenuto conto dei corrispettivi rilevati dagli stessi ispettori, ben superiori rispetto alle normali retribuzioni di un autista dipendente, appariva del tutto illogico pensare che la avesse inteso sostenere un costo più che doppio rispetto a quello di un autista dipendente se non a fronte, appunto, di una diversa tipologia di rapporto.

Contestava in ogni caso l'importo assunto dall'INPS a base del calcolo dei contributi omessi.



A riguardo precisava, infatti, che dai controlli contabili eseguiti in sede di ispezione era emerso come la  
avesse regolarmente pagato, con assegni puntualmente incassati dal , tutte le  
fatture emesse per i trasporti, comprensive di iva.

Dai controlli fiscali eseguiti sulla contabilità della snc, era però emerso che  
l'iva, pur incassata, non era mai stata versata, sicché il calcolo dei contributi omessi era stato operato  
sull'intero importo della fattura (imponibile + iva), con conseguenze paradossali anche in ordine alla  
presunta omissione contributiva.

Chiedeva, quindi, di annullare, in tutto o in parte, il verbale di accertamento n. 000257451 del  
23.7.2012 e annullare l'illecito amministrativo contestato con la diffida per la violazione dell'art. 39  
commi 1 e 2 del d.l. 112/08, con ogni conseguente provvedimento. In via subordinata chiedeva la  
rideterminazione dell'imponibile contributivo sulla base della retribuzione spettante ad un lavoratore  
subordinato con mansioni di autista, con annullamento o comunque riduzione delle sanzioni.

L'INPS si costituiva in giudizio contestando la fondatezza del ricorso.

Esponeva che, a seguito di verifica ispettiva iniziata in data 19.4.2012, veniva rilevato che la società  
, avente ad oggetto il commercio e trasporto su strada di prodotti lattiero-caseari, con  
applicazione ai propri dipendenti del CCNL del settore commercio, aveva omesso di corrispondere la  
*una tantum* prevista dal Comunicato redazionale del 7.8.2008 e di versare di conseguenza all'INPS la  
contribuzione previdenziale dovuta su detto importo per complessivi euro 693,00 di contributi omessi.  
L'azienda aveva inoltre provveduto con ritardo ad erogare ai propri dipendenti l'adeguamento della  
retribuzione contrattuale prevista dall'ipotesi di accordo del 26.2.2011, con contributi evasi per euro  
518,00.

Né potevano accogliersi le difese svolte dalla società ricorrente, secondo la quale le retribuzioni erogate  
ai dipendenti sarebbero state superiori a quelle previste dal CCNL, non potendosi tener conto a tal fine  
degli emolumenti corrisposti a titolo di "indennità" o "premio" in quanto, per stessa ammissione del  
, relativi a prestazioni di lavoro straordinario retribuite a forfait.

Era poi emerso che la società, sin dall'anno 2006, si era avvalsa delle prestazioni lavorative, in qualità  
di autista, di , unitamente al , della "  
snc".



Ebbene, la società risultava aver omissis qualsiasi denuncia fiscale ai fini iva sin dal 1999, non essendo stata in grado di esibire agli ispettori alcuna documentazione aziendale di legge; era priva di sede operativa o comunque di un luogo adibito all'attività aziendale; era priva di beni immobili o mobili e la sede legale coincideva con la residenza dei soci; l'unico automezzo di proprietà della società risultava essere stato prima sequestrato e poi confiscato dalla Prefettura di Cremona in seguito al mancato pagamento delle sanzioni per infrazioni stradali.

Dall'esame delle fatture emesse era poi emerso che i due soci, a far tempo dal mese di ottobre 2007, avevano operato in regime, ciascuno, di monocommittenza, limitandosi a fatturare mensilmente i propri compensi, calcolati su base oraria, alle aziende in favore delle quali prestavano, rispettivamente, la loro attività lavorativa come autisti.

Aggiungeva che la omissis aveva esibito all'ispettore un contratto d'opera stipulato con omissis, privo di data certa, avente ad oggetto genericamente "trasporto di qualsiasi prodotto" dietro un corrispettivo fisso di euro 160,00 al giorno e che anche dalle dichiarazioni rese da omissis all'ispettore INPS erano emerse modalità di svolgimento del rapporto coincidenti con quelle tipiche del lavoro dipendente.

L'ispettore rilevava, dunque, come la ditta "Autotrasporti omissis non possedesse alcuno dei requisiti di legge indispensabili per poter essere qualificata come impresa artigiana, mentre d'altra parte omissis risultava inserito a pieno nell'organizzazione imprenditoriale della società nell'ambito della quale svolgeva mansioni imprescindibili per il conseguimento dei fini istituzionali della stessa società.

L'ispettore provvedeva quindi a qualificare omissis come lavoratore subordinato a far tempo dall'1.10.2007 e ad addebitare alla omissis la contribuzione di legge dovuta, calcolata sulle retribuzioni effettivamente corrisposte, coincidenti con gli importi esposti sulle fatture emesse dal omissis comprensivi di Iva in quanto incassata dal lavoratore e mai versata.

La causa veniva istruita mediante escussione dei testi indicati. Veniva quindi discussa e decisa come da dispositivo del quale era data lettura per la seguente motivazione.

\*\*\*

Il ricorso è fondato e va accolto nei termini di seguito precisati.



Con riferimento all'addebito relativo alla non corretta applicazione del CCNL, con specifico riferimento alla mancata erogazione della una tantum prevista dal Comunicato Redazionale del 07.8.2008 ed al ritardo con il quale sono stati applicati i rinnovi della paga contrattuale previsti dall'ipotesi di accordo del 26.02.2011, il ricorso non è fondato.

La difesa della società si fonda non tanto sulla contestazione del fatto posto a fondamento dell'addebito, quanto sulla circostanza secondo la quale dalle mancanze contestate non deriverebbe comunque alcuna pretesa di maggiori contributi, essendo le retribuzioni in concreto erogate ai lavoratori superiori ai minimi del CCNL, così da aver "assorbito" sia la una tantum sia l'aumento contrattuale, peraltro solo ritardato di due mesi nella sua applicazione, poi effettivamente corrisposta.

Trattasi di argomenti non condivisibili.

, sentito in sede ispettiva, ha dichiarato: *".. agli autisti dell'azienda vengono retribuite le ore di straordinario con il pagamento di somme in busta e soggette a contributo, con la dicitura "premi" e/o "indennità orarie non definite" e non ricordo altre, questo viene concordato di volta in volta con i diversi autisti in quanto risulta difficile, da parte nostra, quantificare le esatte ore di lavoro effettuate dagli stessi, in quanto spesso il personale addetto alla guida dei mezzi utilizza i camion direttamente con partenza dalla propria abitazione, spesso è capitato un utilizzo improprio delle macchine.. la ditta ha scelto quindi di pattuire un forfait sulle ore presunte mensili di straordinario.."*

Le indennità corrisposte, dunque, essendo erogate quale corrispettivo forfettizzato delle ore di lavoro straordinario, non possono essere assunte per la determinazione della paga base che non può, per tale ragione, essere ritenuta superiore ai minimi contrattuali del CCNL.

Essendo questa l'unica difesa svolta a riguardo dalla società, il ricorso sul punto va rigettato.

Venendo all'addebito relativo alla posizione di \_\_\_\_\_ si osserva quanto segue.

Occorre premettere che l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto ad altre tipologie di rapporto, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è il vincolo di soggezione personale del lavoratore - che necessita della prova di idonei indici rivelatori - al potere *organizzativo, direttivo e disciplinare* del datore di lavoro.



Altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, ed eventuali altri, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, tali anche da prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove da ciò emerga l'essenza del rapporto, e cioè la subordinazione (cfr. in termini di distinguo tra lavoro autonomo e subordinato Cass. Sez. L, *Sentenza n.4171 del 24/02/2006*; Sez. L, *Sentenza n.19199 del 19/08/2013*).

Ai fini dell'individuazione della natura autonoma o subordinata di un rapporto di lavoro, dunque, la formale qualificazione operata dalle parti in sede di conclusione del contratto individuale, seppure rilevante, non è determinante, posto che le parti, pur volendo attuare un rapporto di lavoro subordinato, potrebbero aver simulatamente dichiarato di volere un rapporto autonomo al fine di eludere la disciplina legale in materia.

Quando però la volontà negoziale si è espressa in modo libero (in ragione della situazione in cui versano le parti al momento della dichiarazione) nonché in forma articolata, il giudice deve accertare se quanto dichiarato nel documento si sia tradotto nella realtà fattuale attraverso un coerente comportamento delle parti stesse.

Nel caso di specie, nel 2006 la \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ sottoscrivevano un contratto di prestazione d'opera avente ad oggetto il trasporto "di qualsiasi prodotto" stabilendo che l'attività sarebbe stata resa nell'ambito di un rapporto "*che non avrà in alcun modo carattere subordinato e comporterà da parte del medesimo (\_\_\_\_\_ l'esecuzione dell'attività senza l'osservanza di specifici orari e con l'utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione di lavoro, nonché di mezzi oltre a quanto stabilito al successivo punto 2 ... l'artigiano utilizzerà un automezzo concesso a noleggio dal Committente..*" (doc. 6 fascicolo INPS).

La circostanza della avvenuta sottoscrizione del contratto è stata confermata in udienza da \_\_\_\_\_ che ha riconosciuto di aver sottoscritto il contratto che gli è stato rammostrato ("*il contratto è stato da me sottoscritto dunque confermo di aver lavorato per \_\_\_\_\_ almeno da quella data*").



Alla data – gennaio 2006 – di sottoscrizione del contratto di trasporto con la \_\_\_\_\_, per come emerso dallo stesso verbale di accertamento, la Snc dei \_\_\_\_\_ aveva ancora mezzi di proprietà nella propria libera disponibilità (nel verbale di accertamento si legge, infatti, che un mezzo di proprietà della Snc era oggetto di trasferimento di proprietà ad altro intestatario in data 11.06.2007) ed aveva ancora una pluralità di committenti (così nel verbale di accertamento – pag. 3 punto 6 “*dalle fatture di vendita .. risulta che i due soci dal mese di ottobre 2007 non hanno più la pluralità di committenti*”), tanto è vero che l’accertamento ispettivo individua il momento a partire dal quale il rapporto tra le parti sarebbe da qualificare quale rapporto di lavoro subordinato non dal 2006 bensì dall’ottobre 2007, da quando la Snc passava ad un regime di monocommittenza (intesa, secondo quanto emerge dal verbale ispettivo, nel senso che ciascun socio da tale data iniziava a lavorare in via esclusiva per un unico soggetto committente: \_\_\_\_\_ per la \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ per la Srl \_\_\_\_\_).

Il regime di monocommittenza viene così assunto a spartiacque tra una fase in cui la natura autonoma del rapporto non è contestata e l’insorgere tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, senza invero che sia emersa una qualche differenza quanto alle concrete modalità di svolgimento della prestazione resa da \_\_\_\_\_ in favore della \_\_\_\_\_ nei due periodi così individuati.

In ordine al rapporto intercorso con la \_\_\_\_\_ sas, \_\_\_\_\_ sentito nel corso degli accertamenti ispettivi, dichiarava: *“lavoro nel settore degli autotrasporti da circa 40 anni. Ho insieme al \_\_\_\_\_ una società in nome collettivo di autotrasporti. Della tenuta delle scritture obbligatorie contabili si è sempre occupato lo studio \_\_\_\_\_. Non ho più contatti con lo stesso studio da circa un anno. Io lavoro per la ditta \_\_\_\_\_ sas in qualità di autista dal 2006 e non lavoro per nessun altro. Non emetto altre fatture se non per la ditta predetta e sono solo fatture di prestazione di manodopera. Guido il camion targato .. della ditta predetta. Effettuo i trasporti che mi dicono di fare, vengo a \_\_\_\_\_ con la mia automobile alle 4.00 del mattino, prendo il camion ed effettuo le consegne del siero del latte secondo la tabella di marcia che mi consegna \_\_\_\_\_ .. non ho firmato alcun contratto .. la mia paga giornaliera è sempre stata di circa 160 euro + iva .. prendo gli ordini sul lavoro da compiere da \_\_\_\_\_. quando mi devo assentare dal lavoro devo assolutamente avvisare almeno 15 giorni prima.. il mio comportamento è quello tipico del lavoratore dipendente, osservo l’orario di lavoro, gli ordini della ditta, non sono assolutamente autonomo in nessun modo”*.





Sentito dal Giudice, ha dichiarato quanto segue: “.. ho sempre svolto attività come autista sia in proprio sia come dipendente. Io già lavoravo in proprio come autotrasportatore, faceva l'operaio. Abbiamo deciso di costituire una società di autotrasporti. All'inizio lavoravamo per i supermercati, avevamo dei mezzi frigo di nostra proprietà. Ci occupavamo di trasporti di generi alimentari. Per circa dieci anni, circa dal 1985 a circa il 1995, abbiamo lavorato per questi supermercati. Sono sicuro che abbiamo svolto questo lavoro per dieci anni. In questo periodo lavoravo solo per Poi ha chiuso e siamo rimasti senza lavoro. Dopo un po' di tempo ho trovato lavoro dai:

ADR: è vero che prima di lavorare per ho lavorato per, lavoravo con partita iva, lavoravo solo io, non lavorava più con me, anche se io fatturavo con la partita iva della società. Ho lavorato per per 5 o 6 anni a partire da quando ho smesso di lavorare per i supermercati. Dopo aver smesso di lavorare per i supermercati sono rimasto per un po' di tempo senza lavoro e poi ho trovato lavoro da

Quando ho iniziato a lavorare per non ho più lavorato per nessun altro.

ADR: ho lavorato qualche mese per all'epoca avevo ancora i miei camion, avevamo ancora i mezzi frigo e li abbiamo utilizzati per i trasporti di frutta secca. Questo è avvenuto prima di iniziare a lavorare per. Escludo che tale attività sia stata svolta nello stesso periodo in cui ho lavorato per

Si dà atto che vengono rammostrate le fatture prodotte dall'INPS. ADR: le fatture sono state emesse da noi. Le fatture le facevamo o io o o a seconda dei viaggi. Io lavoravo per e qualche volta mi dava una mano per fare dei viaggi in più.

Si dà atto che vengono rammostrate al teste a campione le fatture emesse nel gennaio 2010. ADR: effettivamente risultano più giorni lavorati rispetto ai giorni del mese, questo in quanto, come ho già detto, a volte mi dava una mano per fare dei viaggi in più. Io segnavo i viaggi che faceva e poi fatturavo. Di solito mi faceva le domeniche in quanto poi lui lavorava da un'altra parte. lavorava per una segheria non ricordo il periodo. Posso solo dire che quando era a casa, specialmente la domenica o di notte, mi chiedeva di fare qualche viaggio. Infatti di giorno e durante la settimana lavorava nella



mi comunicava i viaggi da fare, di solito la sera per il giorno successivo, allora se avevo bisogno e se era libero chiedevo a . A volte, infatti, nella stessa giornata effettuavamo più viaggi per . , io facevo il mio e si occupava di un altro trasporto. ..”.

ha dichiarato in udienza: “Nel 1985 ho costituito una società di autotrasporti con . Per circa dieci anni abbiamo lavorato per i supermercati con nostri mezzi. Poi abbiamo diversificato prendendo altri clienti, ad esempio , abbiamo anche lavorato per la e per una ditta che commerciava frutta secca. Portavamo la merce in vari supermercati del nord Italia, quasi tutte le in quanto avevamo un cliente che confezionava per la . Questo fino al 2001-2002-2003. Avevamo sette o otto camion. Poi abbiamo dovuto vendere per far fronte ai debiti, abbiamo licenziato i dipendenti e abbiamo tenuto solo due mezzi che guidavamo io e . Questo fino al 2006. Nel 2006 abbiamo eliminato anche questi camion, rimanendo sempre artigiani autotrasportatori avevamo nostri clienti fissi. Io lavoravo per la ditta , ho lavorato lì per sei anni, alternandomi un po' in quanto aiutavo presso la . Io per facevo alcuni servizi di notte o la domenica o anche durante la settimana quando non c'era per motivi personali extralavorativi, per non lasciare scoperti i servizi che doveva effettuare. La ditta , infatti, effettuava trasporti durante tutto l'arco della settimana, escluse forse Pasqua e Natale.

Le fatture le preparava . Si dà atto che vengono rammostrate al teste le fatture del mese di gennaio 2010. ADR: risultano più viaggi rispetto ai giorni del mese in quanto, come ho già detto, anch'io effettuavo dei viaggi per la ditta . Il contratto non l'ho visto in quanto l'aveva firmato . Io quando venivo chiamato come ditta autotrasporti intervenivo o per sostituire o quando c'era necessità di fare due viaggi contemporaneamente. Quasi sempre era chiedermi di fare un trasporto oppure capitava anche che io avessi disponibilità di tempo ed allora chiamavo la ditta per chiedere se avevano bisogno di un trasporto. Alla fine però la fattura era unica e la preparava in base ai viaggi effettuati da ciascuno. ... pagava con assegni che venivano versati su un conto corrente intestato a . Io avevo un mio conto corrente. Nel 2006, quando abbiamo venduto i camion abbiamo chiuso il conto corrente della società e aperto due conti correnti personali. Era meglio chiudere il conto della società in quanto avevamo solo debiti”.



Ebbene, occorre a questo punto osservare che le dichiarazioni rese nel corso degli accertamenti da [redacted] sono state in parte smentite dalle stesse dichiarazioni rese dal Natali in udienza e dalle altre risultanze istruttorie.

Mentre in sede ispettiva il [redacted] negava di aver firmato alcun contratto, ammetteva invece in udienza di aver sottoscritto il contratto che gli veniva rammostrato; mentre riferiva agli ispettori di aver operato in regime di monocommittenza sin dal 2006, dagli stessi accertamenti documentali eseguiti dagli ispettori emergeva che l'assenza di una pluralità di committenti risaliva invece all'ottobre del 2007; mentre in sede ispettiva [redacted] riferiva che era solo lui ad operare per la [redacted] essendo [redacted] occupato come autista ed operaio presso la srl [redacted], davanti al Giudice riferiva invece che [redacted] lo sostituiva o lo coadiuvava effettuando viaggi aggiuntivi per la [redacted].

Le dichiarazioni rese dal [redacted] agli ispettori, laddove egli qualifica il proprio comportamento come "*quello tipico del lavoratore dipendente*", devono poi essere valutate con particolare attenzione quanto alla loro attendibilità.

Trattasi, infatti, di un soggetto che non ha solo un generico interesse a vedere riqualificato il proprio rapporto di lavoro come rapporto di lavoro subordinato, ma da tale diversa qualificazione otterrebbe un ulteriore rilevante risultato, ovvero il venir meno del presupposto della propria elusione fiscale, essendo emerso dagli accertamenti ispettivi che l'iva esposta sulle fatture emesse, pur regolarmente pagata dalla società committente, non è mai stata versata all'Erario.

A fronte di tale situazione, deve poi considerarsi quella della società committente la quale, seppure ha contribuito a dar vita ad un rapporto di dubbia qualificazione, ha però per contro tenuto un comportamento, desunto da elementi oggettivi, che depone in senso contrario ad una volontà di mistificazione del rapporto concluso con i [redacted].

Costituisce invero circostanza pacifica che la [redacted], al momento dell'accertamento, aveva alle sue dipendente circa 30 lavoratori con mansioni di autista ed un unico rapporto di lavoro oggetto di contestazione da parte degli ispettori, quello con [redacted].



Dall'accertamento ispettivo, fatta salva la contestazione del rapporto di lavoro con \_\_\_\_\_, è poi emersa una situazione sostanzialmente regolare, essendo state constatate solo due irregolarità la cui scarsa rilevanza è attestata dall'importo complessivo dei contributi omessi (euro 1.211,00).

Ancora, gli accertamenti condotti hanno appurato il regolare pagamento, a mezzo di assegni tutti incassati dal \_\_\_\_\_, dei corrispettivi esposti nelle fatture, comprensivi dell'IVA, il che porta ad escludere che vi fosse un qualche accordo tra le parti diretto a lucrare sul mancato pagamento dell'imposta.

A fronte di questa particolare situazione, dall'istruttoria sono emersi elementi che appaiono neutri ai fini della qualificazione del rapporto ed altri che invece depongono in senso contrario rispetto alla subordinazione.

Invero, la circostanza che \_\_\_\_\_ ricevesse da \_\_\_\_\_ l'indicazione delle consegne da effettuare appare connaturata all'oggetto del contratto (trasporto di latte) e, verosimilmente, non sarebbe mutata in base al tipo di rapporto, autonomo o subordinato, essendo pur sempre necessario che il soggetto addetto ai trasporti assicurati la consegna ai clienti indicati dal committente nei tempi richiesti.

Anche la circostanza che \_\_\_\_\_ sia stato rimproverato allorché ha danneggiato per sua colpa il mezzo che gli era stato concesso in uso appare scarsamente significativa essendo, per un verso, comprensibile e non essendone comunque derivata l'adozione di alcun provvedimento di carattere sanzionatorio, riconducibile all'esercizio di un potere in senso lato disciplinare.

Pure ininfluyente, in un senso o nell'altro, appare la circostanza che \_\_\_\_\_ abbia dovuto risarcire i danni per sua colpa provocati al mezzo che guidava o pagare l'importo delle sanzioni per le violazioni del codice della strada.

Si aggiunge che, a differenza del rapporto di lavoro \_\_\_\_\_ con la srl \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, oggetto di altro accertamento, \_\_\_\_\_ non veniva retribuito in base alle ore lavorate, bensì in base ai viaggi effettuati, e non svolgeva altre mansioni se non quelle di autista, né collaborava con altri dipendenti della società<sup>1</sup>.

---

1



Infine, dalle dichiarazioni rese in udienza da entrambi è emerso che poteva autonomamente decidere di farsi sostituire da nell'esecuzione dei trasporti che gli venivano commissionati dalla Sas, così come di farsi coadiuvare da per effettuare viaggi aggiuntivi, circostanze, queste, incompatibili con la pretesa natura subordinata del rapporto<sup>2</sup>.

Dunque, se si considera la volontà delle parti come manifestata nel contratto tra le stesse concluso; se si considerano le concrete modalità di svolgimento del rapporto, con particolare riguardo alla libertà di avvalersi dell'ausilio nell'esecuzione dei trasporti commissionati dalla società, se si considera che da ciò consegue che le fatture emesse erano relative a prestazioni rese indistintamente da entrambi se si considera, infine, che, sotto il profilo soggettivo, non è emersa alcuna volontà elusiva del tipo contrattuale, né appare plausibile ipotizzare che la società ricorrente abbia inteso sostenere un costo più oneroso rispetto ad un contratto di lavoro subordinato<sup>3</sup> senza che la veste formale corrispondesse al contenuto della prestazione, ebbene allora non può ritenersi raggiunta la prova della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato.

L'onere della prova era a carico dell'Istituto previdenziale e non può ritenersi assolto.

A ciò consegue l'accoglimento del ricorso nei termini di cui in dispositivo.

Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite liquidate complessivamente in euro 3.600,00 oltre al 15% a titolo di rimborso spese forfettario, iva e cpa, vengono compensate per un terzo e poste per due terzi a carico dell'INPS che viene condannata a corrispondere alla parte ricorrente la somma complessiva di euro 2.400,00 oltre al 15% a titolo di rimborso spese forfettario, iva e cpa.

**P.Q.M.**

Il Tribunale,



definitivamente pronunciando,

A)in parziale accoglimento del ricorso avverso il verbale di accertamento n. 000 257 451 del 23.7.2012,

-dichiara non dovute dai ricorrenti all'INPS la somma di euro 114.051,00 a titolo di contributi e la somma di euro 63.512,00 a titolo di somme aggiuntive di cui al verbale di accertamento n. 000 257 451 del 23.7.2012;

-dichiara non dovuta dai ricorrenti all'INPS la somma di euro 6.150,00 di cui alla notifica di illecito amministrativo e diffida ex art. 13 d.lgs 124/2004 allegata al verbale di accertamento n. 000 257 451 del 23.7.2012;

B)rigetta il ricorso limitatamente all'accertamento dell'obbligo di pagamento della somma di euro 693,00 a titolo di contribuzione previdenziale conseguente alla "una tantum" di cui al Comunicato redazionale del 7.8.2008 e della somma di euro 518,00 a titolo di contribuzione previdenziale conseguente all'adeguamento contrattuale previsto con accordo 26.2.2011;

C)compensa per un terzo le spese di lite che liquida complessivamente in euro 3.600,00 oltre al 15% a titolo di rimborso spese forfettario, iva e cpa;

D)condanna l'INPS alla rifusione dei due terzi delle spese di lite sostenute dai ricorrenti, liquidate per intero come sopra, e dunque al pagamento della somma complessiva di euro 2.400,00 oltre al 15% a titolo di rimborso spese forfettario, iva e cpa.

Visto l'art. 429 c.p.c. fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.

Cremona, 15.09.2016

Il Giudice

dott.ssa Antonia Gradi

